

# COMUNE DI PONTEDASSIO

Provincia di Imperia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. **02** anno **2010**.

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER IL CONDONO TARSU. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore **18:00**, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria e pubblica di prima convocazione**.

Risultano:

Nome	Pres	Ass	Nome	Pres	Ass
<b>Ardissone Franco</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Ardisone Daniela</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>
<b>Ramoino Giacomina</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Lanteri Piero</b>	<b>Si</b>	
<b>Piana Alessandro</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Semeria Sebastiano</b>	<b>-</b>	<b>Si</b>
<b>Pezzuto Fulvio</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Calzia Ilvo</b>	<b>-</b>	<b>Si</b>
<b>Sciorato Nicola</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Calzia Gianfranco</b>	<b>Si</b>	
<b>Dulbecco Paolo</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Papone Mirio</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>
<b>Pansieri Piercarlo</b>	<b>Si</b>	<b>-</b>	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Marino dr. Matteo**.

Il **sig. Ardisone Geom. Franco, Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che il Comune di Pontedassio intende stabilire le condizioni, i termini e le riduzioni per la sanatoria propri secondo i principi fissati dall'art. 13 della legge 2 dicembre 2002 n. 289 ( legge finanziaria per l'anno 2003);

Ritenuto a tal fine di procedere attraverso l'approvazione di un regolamento che disciplini la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di Tassa Raccolta Rifiuti;

Considerato che si ritiene opportuno approvare un regolamento che introduca delle norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune;

Considerato che il presente regolamento detta disposizioni per avvalersi delle agevolazioni concernenti la definizione degli anni pregressi relativa alla tassa rifiuti solidi urbani;

Visto il regolamento che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

Di approvare il regolamento per il condono TARSU che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Presidente  
**Ardissone Geom. Franco**

Il Segretario Comunale  
**Marino Dr. Matteo**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17/04/2010, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pontedassio, 17/04/2010

Il Segretario Comunale

Marino Dr. Matteo

<p>Ai sensi dell'art. 49, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, si esprime il parere del responsabile del servizio interessato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Favorevole</li><li>- Contrario</li></ul> <p>il Responsabile del Servizio</p>	<p>Ai sensi dell'art. 49, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, si esprime il parere del responsabile servizio finanziario</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Favorevole</li><li>- Contrario</li></ul> <p>il ragioniere capo</p>
---	--

### *ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'*

[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

[ X ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

**Il Segretario Comunale**  
**DOTT. MARINO MATTEO**

**Comune di PONTEDASSIO**

Provincia di IMPERIA

**REGOLAMENTO PER IL CONDONO  
TARSU**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°02 del 26/03/2010

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Ambito di Applicazione

Col presente Regolamento il Comune di Pontedassio intende stabilire le condizioni, il termine e le riduzioni per la sanatoria, sui tributi locali propri secondi i principi fissati dall'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003).

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 446/97, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di Tassa Raccolta Rifiuti.

**Non** possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari:

- per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento dell'imposta;
- per i quali è già avvenuta la definizione con pagamento delle somme dovute, anche tramite l'istituto dell'accertamento con adesione;
- oggetto di controversia tributaria ancora pendente presso qualsiasi grado di giudizio;
- divenuti definitivi in mancanza di impugnazione;
- già oggetto di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva in base a titolo definitivo.

Sono altresì **esclusi** dalla definizione agevolata i tributi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

### Scopo del Regolamento

Con il presente atto il Comune di Pontedassio intende introdurre norma che consenta ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune stesso, relativamente ai tributi ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

E' necessario che i contribuenti che intendano ricorrere alla definizione prevista nel presente regolamento addivengano alla sistemazione delle proprie posizioni contributive relativamente a:

- tutte le fattispecie oggetto del presente regolamento per tutti i periodi di imposta pregressi;
- tutte le posizioni non ancora definite relativamente ad avvisi di liquidazione/accertamento regolarmente notificate nei periodi di imposta precedenti;
- l'intera contitolarità degli immobili indicati nella domanda.

### Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle agevolazioni concernenti la definizione degli anni pregressi, relative alla Tassa rifiuti solidi urbani.

## Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.
3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni previste nel presente regolamento solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
5. Le agevolazioni in esame possono essere utilizzate anche dai commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, e dai commissari dell'amministrazione straordinaria.

## Capo II

# DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA RACCOLTA RIFIUTI

### Fattispecie oggetto di definizione agevolata.

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 289/2002 sono oggetto della presente sanatoria i contribuenti, soggetti passivi per la Tassa Raccolta Rifiuti, che alla data del 20 gennaio 2010 non hanno presentato denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 507/93, ovvero hanno presentato la stessa con dati infedeli, incompleti e/o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e/o non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta, ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento come previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 507/93, possono regolarizzare la propria posizione contributiva presentando apposita domanda.
2. I contribuenti possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse e non prescritte con il versamento pari ad una somma pari al 100% (centopercento) della tassa o maggiore tassa dovuta (oltre alle addizionali di legge: - ECA, MECA e quota provinciale - pari complessivamente al 15%) con l'esclusione di sanzioni ed interessi.
3. Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre **90 (NOVANTA)** giorni a decorrere dalla data del **1° luglio 2010**, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi con la quale si richiede la definizione agevolata di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità predette ed a tutte le fattispecie oggetto del presente regolamento.
4. La stessa potrà essere presentata mediante consegna a mano o con spedizione postale mediante raccomandata. Nel caso di spedizione postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.
5. L'istanza di definizione agevolata per i soggetti di cui al precedente comma 1°, ovvero per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/93, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere i seguenti elementi:
  - dati identificativi del contribuente (cognome e nome, codice fiscale, residenza);
  - dati identificativi degli immobili (eventuali comproprietari o titolari di altri diritti reali, catastali, classamento, superficie netta interna con l'indicazione dettagliata di eventuali pertinenze, estremi pratiche edilizie; destinazione d'uso; superfici già iscritte a ruolo) per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;
  - dati relativi ai periodi di possesso;
  - annualità alle quali si riferisce la richiesta;
  - planimetria con dichiarazione di conformità allo stato di fatto attuale sottoscritta dal contribuente;
  - copia del versamento effettuato in relazione alle somme dovute per la definizione.

## Capo III

# MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA' ED EFFICACIA

### Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.

1. I versamenti al fine della definizione agevolata, di cui ai precedenti articoli, devono eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal Comune e dovranno contenere chiaramente indicati nella causale il tributo, il/i periodi di imposta, il/i beni immobili oggetto di condono.
2. E' possibile effettuare un versamento cumulativo unico solo nel caso in cui vengano evidenziati nella domanda gli importi parziali versati per i diversi periodi di imposta e per i diversi immobili.
3. E' necessario effettuare versamenti separati per ogni categoria di tributo oggetto di condono.  
In caso di importi dovuti superiori ad € 500,00 si potrà richiedere, antecedentemente alla presentazione della domanda, una rateizzazione dell'importo dovuto fino a n. 4 rate (decorrenti dalla data della stessa) con maggiorazione degli interessi di legge.
4. Entro i successivi 30 giorni l'Ufficio tributi provvederà al ricalcolo dell'importo complessivo dovuto ed alla comunicazione al contribuente dell'importo delle rate. In questo caso il perfezionamento della definizione avverrà all'avvenuto pagamento dell'intera somma dovuta ed alla successiva comunicazione contenente copia di tutte le attestazioni di pagamento effettuate: in mancanza della suddetta procedura, la definizione non sarà considerata perfezionata e l'ente provvederà al recupero delle somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi di legge.
5. Gli errori scusabili, ritenuti a giudizio insindacabile dell'ente impositore attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto errore che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento: in mancanza della suddetta regolarizzazione, la definizione non sarà considerata perfezionata e l'ente provvederà al recupero delle somme dovute comprensive di sanzioni ed interessi di legge.
6. La definizione agevolata in ogni caso non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

### Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Per la definizione di cui ai precedenti articoli il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza o di carenza nella documentazione presentata, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. Nel caso di mancata completezza nella richiesta di definizione agevolata riguardo tutte le posizioni non corrette per omissione o infedeltà, come richiesto dall'art. 2, verranno attivate le procedure di accertamento con applicazione delle sanzioni ed interessi di legge anche per le posizioni già oggetto di definizione.

## Capo IV

### DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

1. Il presente regolamento, ai sensi quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento anche mediante internet, altri sistemi di comunicazione etc. e mette a disposizione dei contribuenti tutta la modulistica necessaria per i vari adempimenti prescritti dallo stesso.